

Nuove regole sul lavoro autonomo dal 2024

Decreto Irpef-Ires

La pubblicazione in Gazzetta disegna il calendario dell'efficacia delle norme

Decorrenze e regimi transitori diversificati per i soggetti Irpef o Ires

Pagina a cura di

Emanuele Reich
Franco Vernassa

Decorrenza delle nuove norme e regimi transitori da monitorare per il decreto Irpef-Ires: è questo uno dei primi aspetti da considerare nell'esaminare il complesso di norme contenute nel decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, denominato «Revisione del regime impositivo dei redditi (Irpef-Ires)».

Da notare subito che dal 2024 si applicherà la neutralità fiscale per le operazioni straordinarie di aggregazioni tra studi professionali o di trasformazione degli stessi in Stp.

Per le società di comodo novità dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023

In base ai principi generali il decreto entrerà in vigore il 31 dicembre 2024, quale quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale 294 del 16 dicembre 2024; occorre però considerare che il decreto prevede specifiche decorrenze delle varie norme, alcuni regimi transitori e decreti attuativi, nonché poche esplicite abrogazioni (si veda la tabella).

Per quanto riguarda gli aspetti più rilevanti, si osserva che il decreto legislativo 192/2024 modifica numerose norme del Tuir, con decorrenze che nel comparto Irpef interessano:

- per i redditi dei terreni il periodo d'imposta 2024;
- per i redditi di lavoro autonomo, il periodo d'imposta 2024 (si

veda però la tabella per alcune specificità);

- per i redditi diversi, le cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto;
- per i redditi di lavoro dipendente, quelli percepiti dal 1° gennaio 2025, e in ossequio al principio di «cassa allargata».

Per la decorrenza in ambito Ires vi è un'articolazione più complessa; ad esempio:

- le novità in tema di riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali (articolo 9) sono applicabili dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (periodo d'imposta 2024 per i soggetti «solari»), con specifici regimi transitori;
- le modifiche al regime di riporto delle perdite e in tema di operazioni straordinarie si applicano alle operazioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto (anche qui, periodo d'imposta 2024 per i soggetti «solari»). Vi è tuttavia un importante limite per quanto riguarda gli interessi passivi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui all'articolo 96, comma 5, del Tuir, l'eccedenza Ace nonché le perdite conseguite fino al periodo d'imposta 2023 (per i soggetti «solari», quale periodo antecedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto): infatti, a tali asset fiscali non si applicano le disposizioni di cui al nuovo articolo 177-ter, in tema di libera circolazione nel gruppo se maturati all'interno del gruppo societario;
- il nuovo regime relativo alla scissione mediante scorporo si applica alle scissioni effettuate dal periodo di imposta 2024 (soggetti «solari»); tuttavia, molto opportunamente si stabilisce che le nuove disposizioni hanno effetto anche per i periodi d'imposta precedenti laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente ad esse;
- le modifiche alla disciplina dei conferimenti si applicano ai conferimenti di azienda e di partecipazioni effettuati dalla data del 31 dicembre 2024, di entrata in vigore del decreto.

Anche i regimi transitori Ires sono variamente articolati; ad esempio, sempre relativamente alla riduzione del doppio binario tra valori contabili e fiscali:

- si continua ad applicare la previgente normativa per i contributi aventi natura di sopravvenienze attive incassati entro il 31 dicembre 2023 e per le opere infrannuali e ultrannuali in corso al termine del periodo di imposta chiuso al 31 dicembre 2023;
- viceversa, la valutazione dei crediti e debiti in valuta effettuata nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2023, operata in base al testo previgente dell'articolo 110, comma 3, concorre alla formazione dell'imponibile del periodo d'imposta 2024.

Da ultimo, per le società di comodo le modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (2024 per gli esercizi solari).

IN SINTESI

In vigore dal 31 dicembre

Il decreto legislativo 13 dicembre 2024 n. 192 «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)» entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2024, vale a dire il 31 dicembre 2024.

Da segnalare, però, che molte norme hanno una decorrenza specifica ed un regime transitorio il cui dettaglio è riepilogato nella tabella a lato